

ENERGIA: Art. 12 D.lgs. n. 387 del 2003 - Poteri autorizzativi delle Regioni - Limitato margine d'intervento - Leggi regionali che si pongono in contrasto coi principi di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Illegittimità.

Corte d'appello - Napoli, Sez. civ. VI, 16 novembre 2021, n. 715

“[...] L'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, se attribuisce alle regioni il potere di autorizzare la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevede che il relativo procedimento si svolga secondo le linee guida approvate in conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali. In attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti e a tal fine adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

Pertanto, la normativa statale consente alle regioni un limitato margine d'intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida [...].

Nella Parte I, Disposizioni generali, le suddette linee guida stabiliscono che le regioni possono porre limitazioni e divieti in atti programmatici o pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Le regioni possono procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'allegato 3 prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela» [...].

2. *“[...] Con specifico riferimento a una disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010») [...] la Corte costituzionale ha affermato (con sentenza n. 44 del 2011) che «[n]on è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata,*

porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)».

La giurisprudenza costituzionale ha in effetti chiarito che il margine d'intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea [...]. [...] Se, pertanto, da ciò deriva l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali che si pongono in contrasto coi principi anzidetti, a fortiori devono disapplicarsi, perché illegittimi, gli atti di normazione secondaria tra cui appunto le linee guida invocate dagli appellanti principali, autonomamente emanate dal governo regionale. In ogni caso, poi, pur eventualmente ritenuta la validità delle linee guida regionali anzidette, deve prendersi atto del loro superamento [...]”.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 25 marzo 2009 Francesco Falcone e Antonio Falcone, premesso di essere proprietari di un fondo rustico in agro di Foiano Valfortore (censito in catasto al foglio 14, particelle 190, 202 e 203, e al foglio 24, particelle 1 e 4), con entrostante fabbricato rurale (in catasto al foglio 24, particella 108), esponevano che nel mese di novembre del 2008 si erano avveduti che a immediato ridosso del confine era in costruzione un parco eolico costituito da numerose turbine, di cui alcune incombenti proprio a lambire la loro proprietà; che, assunte le opportune informazioni, avevano appreso che la società Energia e Servizi S.r.l. fin dall'ottobre del 2005 aveva depositato presso il comune di Foiano di Valfortore il progetto di tale parco eolico, e aveva ottenuto (con decreto del 15 giugno 2007) l'autorizzazione regionale alla costruzione e all'esercizio di dieci aerogeneratori (autorizzazione poi volturata in favore della Wind Energy Foiano S.r.l.); che la costruzione delle torri eoliche a ridosso del confine non soltanto violava gli articoli 873 e 890 c.c. ma si poneva in aperto contrasto con le linee guida relative all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo n. 387 del 2003 (approvate dalla Regione Campania con delibera di giunta n. 1955 del 30 novembre 2006), le quali prevedevano (all'allegato I) i “siti non idonei alla installazione di impianti” e specificamente inibivano l'installazione di impianti in una «fascia di rispetto pari a cinque volte l'altezza

complessiva di un aerogeneratore misurata da abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite», salvo diversi accordi col proprietario interessato; che, pertanto, almeno cinque torri eoliche erano state installate a distanza inferiore a quella minima dal fabbricato rurale di loro proprietà (e, in particolare, a distanza da un minimo di 381,65 metri a un massimo di 573,10 metri, mentre la fascia di rispetto sarebbe dovuta essere di almeno 600 metri, pari a cinque volte l'altezza di un aerogeneratore, di metri 120); che, inoltre, i lavori realizzati avevano arrecato danni alla loro proprietà, invasa da materiali di risulta e detriti, mentre le torri eoliche erano fonti di pericolo e, comunque, di molestia nel possesso.

Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Benevento di ordinare alla società anzidetta l'immediata rimozione delle cinque torri eoliche a distanza irregolare, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché, nella fase di merito, di condannare la società al risarcimento dei danni. L'Energia e Servizi S.r.l. si costituiva il 17 aprile 2009 per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto alla Wind Energy Foiano S.r.l. (con atto pubblico del 21 novembre 2007) il ramo d'azienda comprendente il parco eolico in contestazione.

La Wind Energy Foiano S.r.l., costituitasi anch'essa il 17 aprile 2009, richiamata la normativa europea, statale e regionale di riferimento, sosteneva che l'impianto eolico, realizzato sulla base di una convenzione dell'8 settembre 2004 stipulata col comune di Foiano di Valfortore, rispondeva a finalità d'interesse pubblico, onde la tutela invocata dai ricorrenti era inammissibile, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, oltre che per l'inosservanza del termine di un anno dalla pretesa turbativa (art. 1170, comma 1°, c.c.) e, in ogni caso, per l'infondatezza delle ragioni prospettate nel ricorso.

Il giudice designato disponeva una consulenza tecnica d'ufficio e, con ordinanza del 15 luglio 2010, chiudeva la fase sommaria rigettando la domanda e dichiarando compensate tra le parti le spese del processo. Il 13 dicembre 2010 Francesco e Antonio Falcone depositavano istanza ex art. 703, comma 4°, c.p.c., per chiedere la condanna della società resistente all'immediata rimozione delle cinque torri eoliche a distanza irregolare, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni. La Wind Energy Foiano S.r.l. riproponeva le eccezioni già sollevate nella fase sommaria e deduceva la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto asservimento del fondo dei ricorrenti, mediante provvedimento regionale, con la conseguente corresponsione dell'indennità dovuta ai proprietari del fondo servente.

Il giudice istruttore ammetteva le prove orali articolate dai ricorrenti e, con sentenza del 20 maggio 2015, pronunciata in funzione di giudice unico, dichiarata la propria giurisdizione, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.

La sentenza era appellata in via principale da Antonio e Francesco Falcone (con citazione notificata il 13 giugno 2016) e in via incidentale dalla Wind Energy Foiano S.r.l. (con comparsa di risposta depositata il 10 novembre 2016, nel rispetto del termine a ritroso ex art. 166 c.p.c. a partire dall'udienza del 1° dicembre 2016 indicata in citazione).

All'esito della trattazione scritta (disposta in sostituzione dell'udienza del 30 aprile 2021 di precisazione delle conclusioni, secondo la previsione dell'articolo 221, comma 4°, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77), con ordinanza del 3 maggio 2021 la corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le difese finali.

Motivi della decisione

Il tribunale, pur disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha escluso che la realizzazione della centrale eolica possa ricondursi ad attività realizzata "iure privatorum", così da poter essere suscettibile di riduzione in pristino: la pretesa del privato sarebbe dunque circoscritta alla sola indennità prevista dall'art. 46 l. 25 giugno 1865 n. 2359 e successivamente dall'art. 44 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Rigettata perciò la domanda di rimozione proposta dai Falcone, nel prendere atto che, come accertato dal C.T.U., le cinque pale eoliche a ridosso del confine del fondo degli attori non rispettano la distanza minima stabilita dal D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e dalle "Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 29.12.2003, n. 387 relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel passaggio regionale", ha ritenuto configurabile in astratto il diritto al risarcimento del danno, salvo ad escluderlo in concreto sulla scorta della seguente motivazione: «Nel caso di specie, si ritiene che gli attori non hanno dimostrato quale sia il danno che concretamente l'istallazione delle cinque pale eoliche ha loro cagionato, il nesso causale e la colpa».

Francesco Falcone e Antonio Falcone hanno proposto appello dolendosi del rigetto della domanda di risarcimento dei danni, sia perché dall'articolo 872, comma 2°, c.c. deriverebbe il principio per cui in caso di mancato rispetto delle distanze legali tra costruzioni il diritto soggettivo al risarcimento del danno sorge indipendentemente dall'esistenza di un danno attuale e concreto (il danno sarebbe in re ipsa, senza che occorra una specifica attività probatoria), sia perché il danno sarebbe stato dimostrato, quale conseguenza dell'installazione delle pale eoliche a distanza irregolare, le quali avrebbero pregiudicato la loro proprietà in termini di amenità, tranquillità, modificazione irreversibile di veduta, produzione di vibrazioni e/o rumori generati dalle pale in movimento, etc.; né, a loro parere, il risarcimento dei danni potrebbe ritenersi assorbito

nell'indennità prevista dall'articolo 44 del D.P.R. 327/01, posto che tale indennità riguarda solamente l'imposizione coattiva della servitù (nella fattispecie, quella di fascia aerea corrispondente al raggio di rotazione delle pale) e ne costituisce il controvalore indennitario corrispondente alla coercizione al diritto di proprietà che il privato è costretto a subire non potendo esigere la riduzione in pristino allorché la realizzazione abbia natura di opera pubblica.

Per la quantificazione dei danni richiamano la testimonianza resa da Vito Rinaldi, il quale ha riferito di ricevere dalla Wind Energy Foiano S.r.l. un indennizzo di € 7.000,00 annui per ogni aerogeneratore, e perciò chiedono, in applicazione dello stesso criterio, il risarcimento di € 35.000,00 annui (€ 7.000,00 per cinque turbine eoliche) e, quindi, di € 1.050.000,00 (considerata la vita media di ogni parco eolico), ovvero, in subordine, di € 188.500,00 (pari alla somma offerta dalla società anzidetta nella proposta transattiva formulata il 21 aprile 2010 e respinta perché non comprendente anche il rimborso delle spese legali), o ancora, in via assolutamente gradata, una somma determinata con criterio equitativo (ritenuto pacificamente ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità in caso di violazione della distanza tra le costruzioni). In più, il tribunale avrebbe omesso di liquidare il danno da illegittima occupazione di porzioni del suolo di loro proprietà, provocato dallo scarico di detriti e materiali di risulta nel corso dei lavori di costruzione dell'impianto. La Wind Energy Foiano S.r.l. chiede, con appello incidentale, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché, come documentato già in primo grado, con decreto dirigenziale n. 189 del 3 marzo 2010 l'amministrazione regionale avrebbe asservito il terreno dei Falcone per la messa in esercizio e la manutenzione del parco eolico in questione, stabilendo altresì l'indennità di corrispondere in loro favore per l'imposizione della servitù, ritualmente depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ripropone, inoltre, l'eccezione di difetto di giurisdizione, tenuto conto che la costruzione degli aerogeneratori e il loro specifico posizionamento su terreni limitrofi alla proprietà degli attori è stata autorizzata dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. n. 387/03 e che l'impianto è un'opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Eccepisce l'inammissibilità della domanda per la sua tardiva proposizione, oltre il termine di un anno dalla lamentata turbativa, attesa la pubblicazione del provvedimento autorizzativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 del 30 settembre 2007, seguita nel mese di dicembre dello stesso anno dall'inizio dei lavori. Come emerso dalle prove testimoniali, il 29 gennaio 2008 i ricorrenti avrebbero contattato il dott. Acampora, per il tramite dell'architetto Pellecchia perché venisse rimosso un cartello relativo ai lavori che assumevano posto sulla loro proprietà, e in data 5 marzo 2008 avrebbero incontrato il dott. Acampora per perorare

un'installazione sui loro terreni che si aggiungesse a quelle autorizzate, di cui avevano piena conoscenza. Nega, inoltre, che sia stata violata la distanza minima consentita dalla normativa vigente, anche per la caducazione delle linee guida regionali invocate dai ricorrenti, e, quindi, i presupposti per il diritto al risarcimento dei danni.

Si duole, infine, della compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza dei ricorrenti. Ciò premesso e preso atto che gli appellanti principali hanno prestato acquiescenza al rigetto della domanda di rimozione dei cinque aerogeneratori indicati in ricorso, insistendo sulla sola domanda di risarcimento dei danni, va rilevato, sul tema preliminare della giurisdizione, rimesso in discussione dall'appello incidentale, che la domanda fa valere la lesione del diritto di proprietà degli attori per effetto della violazione delle stesse linee guida dettate dalla Regione Campania, ente competente all'emanazione dell'autorizzazione unica. Essendo poste in discussione non le scelte discrezionali adottate in sede amministrativa, bensì l'attività materiale della società costruttrice, deve richiamarsi il principio per il quale sussiste la giurisdizione ordinaria nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un'opera pubblica e, quindi, ad attività di natura materiale e non provvedimentale, nello svolgimento della quale non solo i privati ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l'obbligo di osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del *neminem laedere* a tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio (cfr. in argomento Cass. S.U. 7636/20, relativa a controversia promossa da un privato per lamentare la realizzazione di alcuni aerogeneratori in violazione delle distanze dal suo fabbricato limitrofo, imposte dalle linee guida della Regione Campania con delibera di giunta del 30 novembre 2006).

Quanto all'inosservanza del termine di un anno (ex art. 1170 c.c.) per l'esercizio dell'azione di manutenzione, eccepita dalla Wind Energy Foiano S.r.l. fin dalla comparsa di costituzione del 17 aprile 2009, va rilevato che i Falcone hanno tenuto ferma in appello la sola domanda di risarcimento dei danni, onde non occorre più accertare se, per la manutenzione nel possesso invocata in primo grado, il termine anzidetto sia stato rispettato: infatti, la domanda di risarcimento del danno consistente nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso, avendo contenuto possessorio, può essere proposta congiuntamente all'azione di reintegrazione o di manutenzione del possesso, ma non rimane soggetta alla preclusione annuale di cui all'art. 1168 c.c., poiché i danni arrecati al possesso dallo spoglio o dalle molestie integrano gli estremi dell'illecito extracontrattuale, e sono come tali soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. (Cass. 26985/13, Cass. 20875/05).

Peraltro, come si legge nella C.T.U., l'installazione degli aerogeneratori deve farsi risalire al mese di dicembre del 2008. Quanto ai presupposti per ipotizzare il diritto dei Falcone al risarcimento dei danni, occorre che risulti l'illiceità del posizionamento degli aerogeneratori, che, tuttavia, va esclusa.

Una volta autorizzata dall'autorità regionale la realizzazione del parco eolico, l'opera è ex lege equiparata alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e, in precedenza, dell'articolo 1 della legge n. 10 del 1991), e, pertanto, soggiace alla disciplina delle opere pubbliche, compresa quella sulla distanze, con la conseguenza che per l'inosservanza delle norme generali sulle distanze (dettate nei regolamenti edilizi integrativi del codice civile) e finanche per l'invasione dello spazio aereo la tutela riconosciuta al proprietario confinante, oltre ai rimedi amministrativi, consiste soltanto nel diritto all'indennizzo previsto dall'articolo 44 del D.P.R. n. 327 del 2001 (e, in precedenza, dall'articolo 46 della legge n. 2359 del 1865): ciò in quanto, a partire dalla legge n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, e fino alle disposizioni dettate dall'articolo 44 del D.P.R. n. 327 del 201 e dall'articolo 7 del D.P.R. n. 380 del 2001, la normativa dell'articolo 873 c.c. e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche (cui l'opera in questione è ex lege equiparata), in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato l'anzidetta tutela indennitaria.

Nel caso di specie, però, la tutela del privato non può considerarsi sic et simpliciter esaurita nella spettanza dell'indennità prevista dall'articolo 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, né, d'altro canto, l'imposizione coattiva della servitù e il riconoscimento del relativo indennizzo hanno posto fine alla vertenza, così come ritenuto dalla società Wind Energy S.r.l. Infatti, i Falcone fanno valere, quale causa dell'illiceità del posizionamento degli aerogeneratori, non soltanto la violazione della disciplina generale sulla distanza tra le costruzioni (che, si ribadisce, è inapplicabile alla fattispecie), ma anche delle prescrizioni specificamente dettate per la costruzione delle centrali eoliche, onde la loro eventuale violazione può giustificare il diritto del privato a essere risarcito dei danni che ne siano derivati.

Quanto agli effetti del decreto di asservimento (decreto regionale dirigenziale n. 189 del 3 marzo 2010, che richiama il decreto dirigenziale n. 263 del 15 giugno 2007, con cui l'Energia e Servizi S.r.l., era stata autorizzata a costruire e ad esercire un impianto di produzione elettrica da fonte eolica nel comune di Foiano Valfortore, nonché il decreto del 18 luglio 2008 di voltura dell'autorizzazione in favore della Wind Energy Foiano S.r.l.), va rilevato che nell'allegato piano

particellare grafico e descrittivo è riportato il fondo censito in catasto al foglio 24, particella 107 (di Ha 22.72.79), asservito per la superficie di mq. 1.364, laddove la domanda dei Falcone intende tutelare i diritti relativi al fabbricato rurale censito come particella 108. In punto di fatto, dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 15 settembre 2009 si evince che l'aerogeneratore (dell'altezza di metri 118,50) più vicino al fabbricato rurale dei Falcone è a distanza di metri 322,73, mentre gli altri sono a metri 397,73, metri 435,01, metri 477,17 e metri 578,65.

Si tratta in tutti i casi di una distanza inferiore a quella di cinque volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore, già prescritta come fascia di rispetto dalle abitazioni residenziali e rurali sparse regolarmente censite nelle «Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania e per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio regionale», approvate dalla giunta regionale della Campania con deliberazione n. 1955 del 30 novembre 2006.

Tuttavia, delle anzidette linee guida non può tenersi conto.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, se attribuisce alle regioni il potere di autorizzare la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevede che il relativo procedimento si svolga secondo le linee guida approvate in conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali. In attuazione di tali linee guida le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti e a tal fine adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.

Pertanto, la normativa statale consente alle regioni un limitato margine d'intervento, al solo fine di individuare «aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti», in attuazione delle predette linee guida, che sono state adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 emanato di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e col Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Nella Parte I, Disposizioni generali, le suddette linee guida stabiliscono che le regioni possono porre limitazioni e divieti in atti programmatici o pianificatori per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17. Tale paragrafo indica i criteri e i principi che le regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Le regioni possono procedere alla

individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al suddetto punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'allegato 3 prevede, poi, che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione «deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto» e che non può riguardare «porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela».

Con specifico riferimento a una disposizione di legge della Regione Campania (art. 1, comma 25, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010»), che prescriveva il rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree, la Corte costituzionale ha affermato (con sentenza n. 44 del 2011) che «[n]on è consentito alle Regioni, [neppure] in assenza di linee guida approvate in Conferenza unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n. 119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009)».

La giurisprudenza costituzionale ha in effetti chiarito che il margine d'intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare «le aree e i siti non idonei» alla installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e del paragrafo 17 delle linee guida, non permette in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (cfr., in particolare, Corte cost. n. 13 del 30 gennaio 2014).

Inoltre, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 166 del 29 maggio 2009, ha precisato che l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, avendo la precipua finalità della protezione del paesaggio, per cui la presenza di altre competenze legislative (sulle materia della produzione trasporto e distribuzione di energia, e di governo del territorio), se giustifica il richiamo alla conferenza unificata, non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione

di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Se, pertanto, da ciò deriva l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali che si pongono in contrasto coi principi anzidetti, a fortiori devono disapplicarsi, perché illegittimi, gli atti di normazione secondaria tra cui appunto le linee guida invocate dagli appellanti principali, autonomamente emanate dal governo regionale. In ogni caso, poi, pur eventualmente ritenuta la validità delle linee guida regionali anzidette, deve prendersi atto del loro superamento. Con deliberazione n. 500 del 20 marzo 2009 (in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 6 aprile 2009) la giunta regionale della Campania ha previsto di proporre in sede di Conferenza di servizi e nelle more dell'elaborazione, di competenza dei Ministeri competenti, e dell'approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, una serie di criteri per il corretto inserimento sul territorio, tra cui, per quanto riguarda la distanza dall'abitato, il diniego di autorizzazione nel caso di impianti ad una distanza inferiore a dieci volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore misurata dal perimetro urbanizzato così come individuato dallo strumento urbanistico vigente: si tiene conto, quindi, del perimetro urbanizzato (ossia, essenzialmente, delle aree edificate con continuità o comunque dotate delle infrastrutture per l'urbanizzazione in quanto facenti parte di un piano attuativo, realizzato o in corso di completamento, e non, invece, delle aree rurali e, in particolare, degli edifici sparsi). Sono state quindi emanate le Linee guida adottate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (in Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010 n. 219), nelle quali, all'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) è prevista, tra le possibili "misure di mitigazione", la minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.

Nel caso di specie, tale distanza risulta rispettata.

Né è a dirsi che le nuove prescrizioni, rivolte a disciplinare le autorizzazioni successive, non consentirebbero di regolarizzare gli impianti già autorizzati. Trattandosi, infatti, di applicare una disciplina relativa alle distanze tra costruzioni, seppure rivolta specificamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, dovrebbe in ogni caso richiamarsi il principio dell'applicabilità della disciplina sopravvenuta meno restrittiva, col solo limite dell'eventuale giudicato formatosi sull'illegittimità della costruzione, con la conseguenza che in caso di costruzioni illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione ma non più tali alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, è ipotizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, il solo diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli

conseguenti all'illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina (cfr., ad esempio, Cass. 26713/20).

In conclusione, la disapplicazione delle linee guida deliberate dalla giunta regionale della Campania nel 2006, perché emesse nell'esercizio di una prerogativa riservata allo Stato, esclude la dedotta illiceità degli aerogeneratori a distanza dal fabbricato rurale degli attori inferiore a quella in esse prescritta. Ove si escluda tale disapplicazione, occorrerebbe tener conto della normativa sopravvenuta e prendere atto che nel breve periodo tra la costruzione dell'impianto e la sua entrata in vigore non è configurabile alcun danno patrimoniale oggettivamente apprezzabile.

Quanto ai danni provocati alla proprietà degli appellanti, per lo scarico di materiali di risulta e detriti, i Falcone richiamano le fotografie prodotte all'atto della presentazione del ricorso e con la memoria difensiva depositata il 18 maggio 2009, nelle quali sono riprodotte le immagini di un'area coperta da pietrisco bianco, a ridosso di una superficie boschiva (la fotografia doc. 16), e di un'area interessata da terreno di riporto.

Che si tratti di aree comprese nella proprietà dei Falcone si evince dalle deposizioni di numerosi testimoni, presenti al momento dello scatto delle fotografie. Tuttavia, la richiesta di valutazione equitativa del danno (ex artt. 2056 e 1226 c.c.) non può essere presa in considerazione, poiché il giudizio di equità nella determinazione del risarcimento sopperisce all'impossibilità di provare l'ammontare del danno ed esige, però, che l'attore fornisca i dati di fatto di cui può disporre, al fine di consentire di pervenire a una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità e non risulti puramente arbitraria.

Nel caso di specie, gli attori non hanno indicato (e tanto meno dimostrato) l'estensione della superficie occupata dai materiali di risulta, né fornito alcun dato riguardo alla spesa occorsa (o comunque necessaria) per il ripristino dello stato dei luoghi, sì da non consentire una liquidazione realistica del risarcimento dovuto.

Respinto l'appello principale, l'impugnazione incidentale della Wind Energy Foiano S.r.l. va esaminata per la questione residuale delle spese di lite, compensate dal giudice di primo grado in ragione della «peculiarità delle questioni trattate».

La causa è iniziata il 25 marzo 2009, per cui è applicabile l'articolo 92, comma 2°, c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263 (in vigore dal 1° marzo 2006, prima delle modifiche intervenute a partire dalla legge 18 giugno 2009 n. 69), per il quale la compensazione – parziale o per intero – delle spese di lite è consentita se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso di specie, la compensazione delle spese appare giustificata (per entrambi i gradi del giudizio), tenuto conto sia dell'affidamento riposto

dagli attori su un provvedimento proveniente dalla pubblica amministrazione (le linee guida adottate dalla Regione Campania nel 2006), riguardo alla distanza degli aerogeneratori dal loro fabbricato rurale, sia del comportamento non esente da colpe della società convenuta, per l'uso della proprietà altrui al fine di scaricarvi materiali di risulta.

Entrambi gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello da loro rispettivamente dovuto per la proposizione dell'appello principale e incidentale: v. art. 13, comma 1° quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115, inserito dall'articolo 1, comma 17°, della legge 24 dicembre 2012 n°228, applicabile (art. 1, comma 18°) ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione).

P. Q. M.

La Corte d'appello di Napoli così provvede: a) rigetta gli appelli; b) dichiara compensate tra le parti le spese di appello; c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte sia degli appellanti principali Francesco Falcone e Antonio Falcone sia dell'appellante incidentale Wind Energy Foiano S.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115. Così deciso il 16 novembre 2021.

Il consigliere estensore

Giorgio Sensale

Il presidente

Antonio Quaranta